



**FONDO DI GARANZIA PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
EX LEGE 289/2002, ARTICOLO 90, COMMA 12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

CRITERI DI GESTIONE

Definizioni

Ai fini di quanto disciplinato dai presenti Criteri di gestione, si definiscono:

a. *“Banche richiedenti”*: le banche finanziatrici, iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la *Garanzia diretta del Fondo* (di seguito *Banche*);

b. *“Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”*: è l’Organo del Gestore del Fondo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*, ai sensi all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo (di seguito *Comitato*);

c. *“Enti apportanti”*: gli Enti pubblici che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti al *Fondo*, ai sensi dell’articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;

d. *“Enti del settore pubblico”*: gli Enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli Enti territoriali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro, altri organismi pubblici nazionali o locali privi di personalità giuridica. Non rientrano tra gli *“Enti del settore pubblico”* gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative; tali soggetti, se rispettano le condizioni di cui alla lettera j), rientrano nella definizione di *“PMI”*.

e. *“Fondo di Garanzia”*: è il Fondo che è stato istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree (di seguito *Fondo*);

f. *“Fondo di Dotazione netto”*: è costituito dai conferimenti effettivi modificati dagli utili/perdite di gestione (di seguito *Fondo di Dotazione*);

g. *“Garanzia diretta”*: la garanzia prestata dal Fondo a favore delle Banche richiedenti;

h. *“Gestore del Fondo”*: l’Istituto per il Credito Sportivo, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5 (di seguito *Gestore*);

i. *“Investimenti”*: gli investimenti materiali relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto richiedente nel territorio nazionale. Tali investimenti non devono essere alienati, ceduti o distratti dalla loro destinazione sportiva

dalla data di ammissione all'intervento del *Fondo* e per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento;

j. "*PMI*": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE, GU L. 124 del 20 maggio 2003);

l. "*Soggetti beneficiari finali*": sono i soggetti che hanno i requisiti per essere beneficiari della garanzia del Fondo di Garanzia (di seguito *Soggetti beneficiari*).

Articolo 1

Finalità del Fondo

1. Il *Fondo* fornisce garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, richiesti da società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, ai sensi dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Apporti nel Fondo

Rappresentano apporti nel *Fondo*:

1. le somme già conferite dallo Stato pari, al 30 giugno 2014, a 18,334 milioni di euro;
2. le risorse dello Stato, previste ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ossia 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016;
3. gli eventuali nuovi conferimenti dello Stato o di Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Finanziamenti ammissibili

1. Sono ammissibili alla garanzia del *Fondo* i mutui a medio-lungo termine, di durata non superiore a 15 anni, a fronte di *Investimenti*.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari:

1. le società sportive e ogni altro soggetto che persegue anche indirettamente finalità sportive che non si trovino in condizioni di difficoltà finanziaria e rientrino nella definizione di *PMI*, secondo quanto disposto alle lettere d) e j);
2. gli *Enti del settore pubblico* che perseguano anche indirettamente finalità sportive;
3. le associazioni, le fondazioni e gli enti morali senza scopo di lucro che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive.

Articolo 5

Impegno massimo del Fondo

1. L'impegno massimo del Fondo è pari a 4 (quattro) volte il *Fondo di Dotazione*, impegnabile per il rilascio di *Garanzie dirette* a favore delle *Banche* per i finanziamenti concessi ai *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dal Comitato.
2. L'impegno massimo del Fondo può essere aumentato fino a 8 (otto) volte il *Fondo di Dotazione*, in presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato sul *Fondo*.

Articolo 6

Sezioni dedicate

1. Nell'ambito del *Fondo* possono essere costituite sezioni dedicate con apporti al *Fondo* di singoli *Enti apportanti*.
2. Gli apporti complessivi di ogni singolo *Ente apportante* generano un *plafond* disponibile impegnabile per il rilascio di *Garanzie dirette* esclusivamente nell'interesse di *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente apportante*.
3. L'impegno massimo di ogni singola sezione dedicata è calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Caratteristiche e copertura massima della *Garanzia diretta*

1. La *Garanzia diretta* può essere concessa in misura non superiore al 60% dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del *Fondo*.
2. Nel caso di finanziamenti relativi a interventi su impianti e/o aree in concessione di

costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (impianti in partenariato pubblico-privato) la *Garanzia diretta* può essere concessa sino all'80% dell'ammontare dell'operazione ammessa ai benefici del *Fondo* purché siano presenti i requisiti previsti dal successivo articolo 8, comma 4.

3. I *Soggetti beneficiari* possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per soggetto che non sia superiore a un milione e cinquecentomila euro (1.500.000,00 euro).

Articolo 8

Requisiti per l'ammissione ai benefici del *Fondo* e istruttoria

1. Le *Banche* che chiedono l'ammissione ai benefici del *Fondo* inviano la relativa domanda con le informazioni e la documentazione che consentiranno al *Gestore* di verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari finali, nonché l'ammissibilità della garanzia richiesta. Considerate le finalità del *Fondo*, destinato a sostenere iniziative per l'impiantistica sportiva, saranno acquisiti, oltre al progetto definitivo degli *Investimenti* oggetto di finanziamento da garantire, completo dei permessi e autorizzazioni in materia urbanistica, anche il titolo di disponibilità dell'impianto o dell'area sulla quale gli *Investimenti* saranno realizzati, per tutta la durata del finanziamento, e il parere favorevole in linea tecnico-sportiva del competente Organo tecnico del CONI sull'*Investimento* stesso.
2. Nella domanda di ammissione ai benefici del *Fondo* sono indicati in modo aggregato i principali dati di bilancio sulla base dei quali è effettuata una valutazione dei *Soggetti beneficiari* della *Garanzia diretta* basata su elaborazione di indici. Gli indici sono individuati coerentemente con le caratteristiche dei soggetti che operano nel settore dello sport e dell'impiantistica sportiva.
3. Per i soggetti neocostituiti la valutazione è effettuata caso per caso. Il modello per indici mette a disposizione delle *Banche* che intendono richiedere la garanzia del *Fondo* per i finanziamenti concessi uno strumento per una prima verifica dei requisiti di ammissibilità e garantisce trasparenza al procedimento di ammissione.
4. Per i finanziamenti relativi a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (impianti in partenariato pubblico-privato) è richiesta per l'ammissione al *Fondo* copia della convenzione stipulata tra l'Ente locale proprietario degli impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione e i *Soggetti beneficiari* nella quale sia espressamente prevista la risoluzione della Convenzione nel caso questi risulti inadempiente agli obblighi di cui al

contratto di finanziamento, assistito da agevolazioni pubbliche di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente perfezionato per la realizzazione degli *Investimenti* oggetto della concessione della costruzione e gestione. La Convenzione dovrà prevedere il preventivo assenso da parte dei *Soggetti beneficiari* al subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario individuato con il procedimento di subentro di cui all'articolo 159, del decreto legislativo n. 163/2006, impedendo ai *Soggetti beneficiari* concessionari dell'impianto/area, interessato dal finanziamento garantito, che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal finanziamento garantito dal *Fondo*, di conservarne la disponibilità e comportando la risoluzione del rapporto concessorio che possa condurre poi alla sostituzione del concessionario su iniziativa delle *Banche*. La sostituzione del concessionario e il subentro di un nuovo concessionario nel finanziamento in essere garantito dal *Fondo*, manterranno in essere il finanziamento stesso e ridurranno la possibilità di escussione del *Fondo* da parte delle *Banche* preservandone la dotazione. Per rendere più efficace la sostituzione, in fase di richiesta di ammissione al *Fondo* viene acquisita copia della delibera di Giunta con la quale l'Ente locale proprietario degli impianti e/o aree in concessione si impegna, nel caso il concessionario risulti inadempiente agli obblighi di cui al finanziamento assistito da agevolazioni pubbliche di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a indicare alle *Banche* una rosa di soggetti potenziali concessionari per la sostituzione del concessionario originario inadempiente e il subentro del nuovo nel finanziamento ai sensi dell'articolo 159, del decreto legislativo n. 163/2006.

Articolo 9

Erogazione dei finanziamenti

1. Gli importi dei finanziamenti ammessi alla garanzia del *Fondo* devono essere erogati ai *Soggetti beneficiari* entro il termine di 24 mesi dalla delibera di ammissione al *Fondo*, derogabili dal *Comitato* con motivazione, previo accertamento dell'effettiva realizzazione degli *Investimenti* finanziati e della relativa spesa, in base alle norme di legge e ai regolamenti vigenti. Gli accertamenti prevedono l'invio della documentazione che ne comprova l'effettuazione nonché la verifica finale dei lavori del competente Organo tecnico del CONI, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato con parere in linea tecnico-sportiva, acquisito in fase di richiesta di ammissione al *Fondo*.

Articolo 10

Controlli

1. I *Soggetti beneficiari* devono assicurare la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e conservarne la disponibilità per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento ammesso al *Fondo*. Al fine di accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il *Gestore* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche su quanto sopra mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all'impianto sportivo oggetto dell'operazione ammessa a beneficio.
2. Il *Gestore* potrà chiedere alle *Banche*, per tutta la durata dell'ammortamento del finanziamento ammesso al *Fondo*, l'aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi ai *Soggetti beneficiari* forniti con la domanda di ammissione al *Fondo*.

Articolo 11

Escussione del Fondo e Procedure di recupero

1. L'escussione del *Fondo* può essere richiesta dalle *Banche* solo dopo avere avviato le procedure di recupero del credito nei confronti dei *Soggetti beneficiari* inadempienti e dopo che sia infruttuosamente trascorso il termine di sessanta (60) giorni dalla data di intimazione ad adempiere senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti.
2. Per gli *Investimenti* relativi a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., le *Banche* possono richiedere l'escussione del *Fondo* trascorsi duecentoquaranta (240) giorni dalla data di invio della intimazione ad adempiere, senza che sia intervenuto il pagamento e dopo che il procedimento di subentro di cui all'articolo 159, del decreto legislativo n. 163/2006, attivato dalle *Banche* con la partecipazione degli Enti locali concessionari, non abbia avuto esito positivo. Tale maggiore termine ha la finalità di consentire tempi tecnici per la eventuale sostituzione dei concessionari e il subentro nei finanziamenti.
3. Al fine di mantenere in essere i finanziamenti garantiti e limitare al massimo le escussioni, sono consentiti accordi transattivi che devono essere condivisi con il *Gestore*.
4. Le eventuali proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* devono essere sottoposte preventivamente dalle *Banche* al *Gestore* per l'assenso del *Comitato* e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 30% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo e interessi di mora).
5. In caso di presentazione di richieste con una percentuale di pagamento inferiore al 30% del

debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del *Comitato* delle proposte transattive, le *Banche*, ai fini della conferma dell'efficacia delle garanzie del *Fondo*, sono tenute a non dar corso alle proposte e a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *Soggetti beneficiari* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

6. L'importo ricavato in sede di accordi transattivi è ripartito tra la *Banca* e il *Gestore* in proporzione alla originaria percentuale tra finanziamento totale e finanziamento ammesso al *Fondo*.
7. Ai fini della liquidazione della perdita relativa alla percentuale garantita dal *Fondo*, le *Banche* devono trasmettere al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo.
8. Per le sole operazioni relative a interventi su impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione ai sensi degli articoli 143 e 153, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la *Garanzia* è inefficace qualora le *Banche* non si siano attivate, nei confronti dell'Ente locale proprietario degli impianti e/o aree in concessione di costruzione e gestione, per l'adempimento dell'obbligo assunto in sede di contratto di finanziamento di attivazione del procedimento per l'individuazione di un nuovo concessionario e il conseguente subentro di questi nel contratto di finanziamento e non abbiano operato con la dovuta diligenza professionale.

Articolo 12

Surrogazione legale e recupero del credito

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita relativa alla percentuale garantita dal *Fondo* alla *Banche*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sui *Soggetti beneficiari* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti alle *Banche* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il *Gestore*, con l'ammissione al *Fondo*, conferisce mandato alle *Banche*, che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali garantite, di attivare e coltivare le azioni di recupero in nome e per conto del *Fondo*.
2. Il *Gestore* ha anche la facoltà di procedere direttamente nei confronti dei *Soggetti beneficiari*; in tal caso, le *Banche* che hanno ottenuto la liquidazione delle perdite relative alle percentuali garantite dal *Fondo* dovranno fornire al *Gestore* la documentazione necessaria a consentire l'esercizio delle azioni nei confronti dei debitori insolventi.